

Prot. n. 17670

Roma, 12 gennaio 2026

DETERMINAZIONE DIRETTORIALE

VISTO il decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, come modificato dalla legge di conversione 3 agosto 2009 n. 102, concernente il rilascio di concessioni in materia di giochi, e, in particolare, l'articolo 21 che prevede, tra l'altro, “... *valori medi di restituzione della raccolta in vincite, per ciascun concessionario aggiudicatario, non superiori al 75 per cento*”.

VISTA la Convenzione stipulata in data 5 agosto 2010 con la quale l'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato (oggi Agenzia delle dogane e dei monopoli) ha affidato, a far data dal 1° ottobre 2010, a Lotterie Nazionali s.r.l. la concessione per l'esercizio dei giochi pubblici denominati lotterie nazionali a estrazione istantanea, anche con partecipazione a distanza;

VISTA la nota del 1° dicembre 2017, n. 133677/RU, con la quale si è provveduto a rideterminare al 30 settembre 2028 il termine ultimo della convenzione con la società Lotterie Nazionali S.r.l. in esecuzione delle disposizioni di cui all'articolo 20, comma 1, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n.148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, che ha previsto la prosecuzione del rapporto concessorio in essere relativo alla raccolta, anche a distanza, delle lotterie nazionali ad estrazione istantanea, anche con partecipazione a distanza;

VISTO il decreto legislativo 25 marzo 2024, n. 41, recante “Disposizioni in materia di riordino del settore dei giochi, a partire da quelli a distanza, ai sensi dell'articolo 15 della legge 9 agosto 2023, n. 111” e, in particolare, l'articolo 6, comma 2, primo periodo, che ha stabilito che “*la disciplina dei giochi di cui al comma 1 è introdotta ovvero adeguata con appositi regolamenti*”;

VISTO il Regolamento generale delle lotterie ad estrazione istantanea anche con partecipazione a distanza, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 299 del 27 dicembre 2025 e, in particolare, l'articolo 5 - che prevede la definizione con provvedimento direttoriale delle modalità specifiche per il calcolo del *pay-out*, al fine di garantire il rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente - e l'articolo 11- che prevede l'indizione delle singole lotterie anche in relazione al *pay-out* delle medesime - ;

VISTO, altresì, l'articolo 15 del predetto regolamento che, nel prevedere l'ordinaria efficacia dei provvedimenti di attuazione a partire dal quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione, ne consente la deroga per i casi di urgenza;

IL DIRETTORE DETERMINA

Articolo 1

(Finalità e ambito di applicazione)

1. Il presente provvedimento definisce le modalità specifiche per il calcolo del *pay-out*, al fine di individuare il valore medio complessivo del medesimo, in relazione alle lotterie attive, per garantire il rispetto della percentuale prevista dalla normativa vigente in sede di approvazione e ai fini dell'indizione di ciascuna lotteria ad estrazione istantanea, anche con partecipazione a distanza.
2. Il calcolo è effettuato sia in relazione ai dati di raccolta e all'effettiva percentuale di restituzione in vincita, sia in base alla stima della raccolta nei dodici mesi successivi.
3. Il valore del *pay-out* da considerare, ai fini dell'approvazione di ciascuna lotteria è calcolato mensilmente per consentire una valutazione aggiornata dell'andamento della restituzione in vincita rispetto alla raccolta.
4. Ai fini dell'individuazione delle lotterie attive, sono prese in considerazione sia le lotterie indette, sia le lotterie per le quali sia stata concessa l'approvazione della proposta del concessionario ai fini dell'indizione. Non sono prese in considerazione le lotterie chiuse o per le quali sia stata proposta la chiusura.

Articolo 2

(Base di dati per il calcolo)

1. Ai fini di quanto previsto all'articolo 1, il concessionario fornisce i dati, su base mensile, dei risultati di vendita e i dati dei premi effettivamente reclamati riferiti agli ultimi dodici mesi per tutte le lotterie attive in tale periodo.
2. La percentuale effettiva di restituzione della raccolta in vincite è calcolata attraverso il rapporto tra i premi effettivamente reclamati e la raccolta effettiva.
3. Il concessionario deve altresì fornire su base mensile, per i dodici mesi successivi, una stima delle vendite sulla base del dato della media mensile dei dodici mesi precedenti ovvero, nei casi di lotterie indette da meno di dodici mesi, dalla proiezione su dodici mesi delle vendite effettuate nel periodo di avvenuta distribuzione; la stima deve comprendere anche le lotterie già approvate ma non ancora indette facendo riferimento al lotto iniziale e al *pay-out* indicati nella proposta approvata.
4. Per le lotterie con partecipazione a distanza, oggetto di trasposizione della struttura premi e del *pay-out* di quelle fisiche, non ancora indette, atteso il riscontrato maggiore arco temporale di vendita di un lotto di giocate rispetto ai biglietti fisici, il lotto iniziale viene riproporzionato applicando al lotto proposto il fattore derivante dalla percentuale calcolata dal rapporto tra le vendite effettive ed il valore dei lotti delle altre lotterie con partecipazione a distanza della medesima specie dello stesso prezzo o, in caso di mancanza, di quello più vicino a quello del prezzo proposto, con arrotondamento per eccesso.

5. I dati di cui al comma 3 sono funzionali alla definizione della stima della percentuale di *pay-out* che si prevede di raggiungere in linea teorica nei dodici mesi successivi.
6. Ai fini della stima di cui al comma 5, il calcolo è condotto attraverso il rapporto, per ciascuna lotteria già indetta o per la quale sia stata disposta l'approvazione, tra la restituzione teorica in vincite prevista per ciascuna lotteria e la stima delle vendite dei dodici mesi successivi.

Articolo 3

(Approvazione e indizione di lotterie)

1. Al fine di richiedere l'approvazione e la successiva indizione di una nuova lotteria, il concessionario presenta una proposta di struttura premi e di *pay-out* per ogni singolo lotto di cui la medesima si compone.
2. Nel caso in cui la proposta del concessionario comporti, sulla base di elementi identitari, la sostituzione di una lotteria con un'altra, con possibile coesistenza temporale delle medesime, i dati da considerare sono quelli della lotteria proposta in sostituzione.
3. L'Agenzia procede ad aggiornare il calcolo dei rapporti di cui all'articolo 2 attraverso l'inserimento del *pay-out* proposto nella reportistica mensile fornita dal concessionario e a definire il nuovo valore del *pay-out* medio complessivo, calcolato secondo i criteri di cui all'articolo 2, in relazione sia alla raccolta effettiva che a quella stimata.
4. L'Agenzia procede pertanto all'approvazione della lotteria proposta a seguito di verifica che il relativo *pay-out* consenta di mantenere il valore di quello medio complessivo, di cui al comma 3, inferiore o uguale a quello normativamente previsto.

Articolo 4

(Entrata in vigore)

1. Il presente provvedimento, attesa l'urgenza dell'emanazione delle disposizioni ivi contenute per l'indizione delle lotterie già proposte, è pubblicato sul sito istituzionale dell'Agenzia e entra in vigore dal giorno della pubblicazione.

Cons. Roberto Alesse
firmato digitalmente